

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA PARAPLEGIA – ONLUS**

Il giorno 26 Febbraio 2025 alle ore 21.00, presso la sede sociale in Bulciago, via Provinciale n° 10, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA PARAPLEGIA – ONLUS per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Aggiornamento Statuto associativo al nuovo " Codice del Terzo settore"**
- 2) **Varie ed eventuali**

Assume la Presidenza a termine di statuto il Sig. Colombo Angelo, funge da Segretario la Sig.ra Colombo Giacinta, entrambi cittadini italiani.

DICHIARA


La presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare anche senza convocazione, essendo presenti tutti gli associati e l'organo amministrativo.

In riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che a seguito della richiesta effettuata il 30 Gennaio 2025 al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) nella sezione " altri ETS", l'Ufficio Runts di Lecco ha richiesto la modifica degli articoli 4 e 14 dello statuto corrente approvato dall'Assemblea il 20/10/2020 al fine di adeguarlo alle normative di legge e procedere alla registrazione dell'Associazione nel portale del RUNTS.

Dopo ampia spiegazione l'Assemblea delibera e da mandato al Presidente di porre le dovute correzioni e di procedere alla registrazione nel portale del RUNTS. Null'altro essendoci da deliberare l'Assemblea termina alle 22.15 previa lettura ed approvazione del presente verbale.


Il Segretario

Colombo Giacinta



Il Presidente

Colombo Angelo



Concetta Leporello
Luigi
Duccio Gioffredo
Luigi
Dario Mantovani
Colombo Marco

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA PARAPLEGIA - ETS

(L'acronimo ETS sarà utilizzato a seguito della iscrizione dell'Associazione al Registro Unico del Terzo Settore – RUNTS)

STATUTO

ARTICOLO 1 - Costituzione

1. È costituita, in forma di Ente del Terzo Settore ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), l'associazione "ASSOCIAZIONE AMICI DELLA PARAPLEGIA -ETS". L'acronimo ETS sarà utilizzato a seguito della iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore RUNTS.
2. L'associazione ha la propria sede legale in Bulciago (LC). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. La durata dell'associazione è illimitata, ferma restando la facoltà dell'Assemblea di deliberarne lo scioglimento.

ARTICOLO 2 – Oggetto e scopo

1. L'associazione è apolitica, laica, e viene costituita con il seguente scopo: l'attività istituzionale è concentrata nella beneficenza rivolta alla fondazione Giorgio Brunelli di Brescia, per la Ricerca sulle Lesioni del Midollo Spinale e ha l'obiettivo di divulgare informazioni e sensibilizzare l'opinione pubblica verso i diversamente abili.
2. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di lui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

In particolare l'Associazione:

- Organizza eventi occasionali locali benefici, quali manifestazioni teatrali, mostre di scambio di auto e moto d'epoca e sagre paesane
 - Raccoglie fondi finalizzati al sostegno della ricerca scientifica sulle lesioni del midollo spinale.
3. L'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché assumano carattere secondario e strumentale ai sensi e nei limiti previsti dall'art 6 del D.lgs. 117/2017. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella integrativa al bilancio.
 4. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma, organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
6. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ARTICOLO 3 – Patrimonio ed entrate dell'Associazione

1. L'associazione trae i mezzi per il perseguimento dei propri scopi da fonti diverse quali:

- Quote sociali
 - Contributi ed erogazione di associati, enti o privati
 - Proventi derivati dallo svolgimento delle attività teatrali e culturali
 - Donazioni e lasciti testamentari
 - Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo
 - Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche o di organismi internazionali finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
 - Entrate provenienti da raccolte fondi con carattere occasionale nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.
- I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

2. La quota associativa, le erogazioni liberali e i contributi ricevuti dall'Associazione, non sono ripetibili neppure in caso di scioglimento dell'Associazione. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre tipologie di entrata comunque denominata – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione durante la propria vita ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate o capitale, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art.8 comma 2 del D. Lgs. 117/17.

ARTICOLO 4 – Soci dell'Associazione

1. L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.
2. Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro proseguimento.
3. I Soci dell'Associazione si articolano in tre categorie: Soci fondatori, Soci ordinari, Soci Onorari: SOCI FONDATORI - coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'associazione.

SOCI ONORARI - coloro ai quali l'Associazione debba particolari riconoscenze; essi vengono nominati dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

SOCI ORDINARI - tutti coloro che aderendo alle finalità che si prefigge l'Associazione intendono apportare ad essa il proprio contributo con serietà ed impegno.

4. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci. Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
5. Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro la fine del mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.
6. L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo; tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'organo di amministrazione.
7. Le quote sono intrasferibili.
8. Ciascun socio, a qualsiasi categoria appartenga, ha il diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello statuto dell'Associazione, per la nomina degli organi associativi e per ogni altra materia riservata dal presente statuto all'Assemblea e diritto di essere eletto alle cariche sociali. Ha inoltre diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal successivo articolo 10 comma 2.
9. Il rapporto associativo può estinguersi per due cause:
 - Recesso, sempre ammesso
 - Esclusione del socio, che può essere disposta dal Consiglio direttivo in caso di mancato pagamento della quota associativa o di grave violazione delle norme del presente statuto.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato in quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata dal presidente dell'Associazione. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

I soci che, per qualsiasi causa, abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 5 – Organi della Associazione

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - Organo di controllo (eventuale)
 - Organo di revisione (eventuale)

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

2. Ciascun componente a una carica sociale deve far iscrivere nel libro soci un indirizzo e-mail e/o un numero telefonico ai fini di qualsiasi comunicazione attinente l'attività sociale.

ARTICOLO 6 – Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 4 ed è ordinaria o straordinaria.
2. L'assemblea ordinaria è convocata, in Lombardia, almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale
3. L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendo tra i propri associati;
 - b) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione
 - d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia contraddittoria;
 - f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
 - g) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dall'Organo di Amministrazione;
 - h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
4. L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.
5. Le convocazioni dell'assemblea sono fatte con e convocazione scritta inviata via mail o via lettere ai Soci o il consiglio direttivo con apposito regolamento possono stabilire apposite ulteriori modalità di convocazione dell'assemblea entro 10 giorni.
6. Ogni socio ha diritto di voto.
7. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché quest'ultimo non sia membro del consiglio direttivo, conferendo ad esso delega scritta.
8. Nessun socio può rappresentare tramite delega non più di 1 (uno) socio.
9. In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
10. Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci
12. L'assemblea è presieduta dal Presidente, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal vicepresidente ed in caso di assenza di questi da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Socio su designazione dei presenti.
13. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

ARTICOLO 7 – Il Consiglio Direttivo

1. Il consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, compreso il Presidente. Il consiglio Direttivo stabilisce, nell'ambito dei suoi membri, tutte le cariche sociali: Presidente, Vice-Presidente, Consiglieri, Segretario; Tesoriere. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. I Consiglieri devono essere soci, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Non può essere nominato consigliere, e se denominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. Qualora per qualsiasi motivo vengano meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.
4. In caso di decadenza per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio attinge alla graduatoria dei primi non eletti. Nel caso non esistesse o fosse esaurita provvede a convocare un'assemblea per la nomina dei membri da sostituire.
5. Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.
6. L'organo di Amministrazione ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge di statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto preventivo (unitamente al programma di attività) e il bilancio consuntivo;
 - f) stabilire l'ammontare della quota annuale;
 - g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
 - h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - m) nominare il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non competenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;
 - n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza
 - o) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.
7. Il Consiglio Direttivo può delegare tutte o talune delle proprie attribuzioni ad uno o più dei propri membri.
8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
9. La convocazione è fatta mediante lettera, o e-mail o fax o telegramma contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

10. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
11. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal vicepresidente, o in sua assenza, da un altro membro del Consiglio Direttivo scelto dai Consiglieri intervenuti.
12. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri, salvo quanto disposto al punto 11 del presente articolo.
13. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 8 – Il Presidente

1. Il presidente è eletto all'interno del Consiglio direttivo ed è rieleggibile.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 9 – Il Vice -presidente e segretario

1. Il vice-presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti ed è rieleggibile.
2. Il vice-presidente, previa delibera del consiglio direttivo per il conferimento dell'incarico, ha la legale rappresentanza dell'associazione in assenza del presidente.
3. Il segretario dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni, cura la tenuta dei libri contabili.

ARTICOLO 10 – Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 11– Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro

ARTICOLO 12– Libri dell'associazione

1. L'associazione tiene i libri previsti dalla legge tra cui:
 - il libro degli associati o aderenti;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - il registro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. Tutti i soci hanno diritto di visionare i libri sociali facendone richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo entro 5 giorni.

ARTICOLO 13 – Bilancio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 117/2017. La relazione di missione, qualora si rientri nell'obbligo di redazione del bilancio secondo il principio della competenza economica, deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento degli scopi statutari. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
2. Entro il 31 marzo il consiglio direttivo redige e approva il bilancio per l'esercizio trascorso, da sottoporre all'assemblea dei soci per la definitiva approvazione entro il 30 aprile successivo.
3. La bozza di bilancio, nei dieci giorni che precedono l'assemblea, e il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero richiedere copia.

ARTICOLO 14– Scritture contabili

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili nel pieno rispetto di quanto prescritto dagli art. 13 e 87 del D.lgs. 117/2017.

ARTICOLO 15 – Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

ARTICOLO 16 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.lgs. 117/2017 e, in quanto compatibile, dal codice civile.

PRESIDENTE

COLOMBO ANGELO

